

IL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33/2020

Premesso:

Visti:

- l'articolo 1, commi da 639° a 703° della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738° della Legge 27 dicembre 2017 n. 160, che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 1° della Legge n. 481/1995;
- l'art. 1, comma 527° della Legge n. 205/2017, che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);
 - o “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
 - o “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;

Richiamate, altresì,:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, e in particolare, l'art. 6, rubricato “**Procedure di approvazione**”, che prevede come il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la

coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020 di ARERA, rubricata “*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente*”;

Dato atto, oltremodo, di quanto segue: che:

- all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di TIRIOLO, non risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell’assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale.;

Preso atto che:

- il Piano Economico Finanziario è redatto direttamente da questo Comune in quanto soggetto gestore ammonta ad € 512.386,23;
- ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA, il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, dalla relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.;

Rilevato che il competente Responsabile del Servizio Finanziario ha verificato e attestato la completezza, la coerenza, la congruità dei dati e delle informazioni necessarie all’elaborazione del Piano Economico Finanziario, relativamente agli elementi di cui agli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF) MTR;

Richiamate le “... *Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 ...*” nelle quali viene dato atto che “... *il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l’uso dei fabbisogni standard di cui all’art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell’individuazione dei coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune componenti tariffarie (ART. 16)...*”;

Rilevato, altresì, che nella Nota di approfondimento IFEL del 23 dicembre 2019 è precisato che “... *per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all’art. 16 della delibera 443 dell’ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all’annualità 2018 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...*”;

Richiamata l'ulteriore Nota di approfondimento IFEL, "La delibera di ARERA n. 443/2019 di avvio della regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario – MTR (periodo 2018 -2021), del 02.03.2020;

Visto l'art. 1, comma 652° della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, a mente del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651¹ e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito in economia;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge n.147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653°, a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."
- il comma 654° ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- il comma 683°, in base al quale "...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che

¹ Art. 1, comma 651, Legge 27 dicembre 2013, n. 147

Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158

svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

Visto il Piano economico finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti di € 512.386,23, così ripartiti:

COSTI FISSI € 230.209,83;

COSTI VARIABILI € 282.176,40.;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6° della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, “... *i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell’ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all’approvazione da parte dell’Autorità ...”;*

Rilevato che:

- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2019 è conforme ai limiti di cui all'art. 3 MTR;
- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- del rapporto di 57/43 la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche (la stessa dello scorso anno).;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 30/03/2019, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2019;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 30/06/2020, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2020 (le stesse già adottate per l'anno 2019, come previsto dall'art. 107, comma 5° della legge di conversione 24 aprile 2020 n.27, del decreto legge 17 marzo 2020 n.18);

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

che le utenze sono state suddivise in utenze domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento Comunale;

Visto, quindi, il Regolamento Comunale Tari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30/06/2020;

Vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “**Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)**” per l'anno 2020, di cui alla Tabella B) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche;

Visti:

- l'art. 1, comma 169° della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- l'art. 1, comma 666° della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e l'art. 19, comma 7° del D.L.gs. 30 dicembre 1992 n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... *è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*”;
- l'articolo 174 del D.L.gs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto che l'art. 107, comma 2° del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 106, comma 3°-bis del D.L. n. 34/2020, dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “*della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze*”;

Rilevato che con decreto del Ministro dell'Interno 30 settembre 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 244 del 2 ottobre 2020), d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stato disposto l'ulteriore differimento al 31 ottobre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali;

Rilevato che l'art. 1, comma 683°-bis della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 disponeva fino al 19 maggio 2020:

“683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;

Visto, altresì, l'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 che dispone l'abrogazione dell'art. 1, comma 683°-bis della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

Preso atto, inoltre, che l'art. 107, comma 5° del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 dispone: *“5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;*

Visto l'art. 1, comma 666° della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e l'art. 19, comma 7° del D.L.gs. 30 dicembre 1992 n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *“... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.*

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15° e comma 15° – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

avutasi in seno a questo Consesso e per come sopra sinteticamente riportata;

Visto quanto sopra;

Prende la parola il Presidente Domenico Stefano Greco il quale e con ampia soddisfazione, informa questa Adunanza Consiliare che l'Arpacal ha reso noto i dati relativi alla percentuale di raccolta differenziata concernenti l'anno 2019 e dai quali emerge come la percentuale del Comune di Tiriolo si attesta oltre il 77,71%, che risulta essere la seconda miglior performance nella Provincia di Catanzaro e tra le prime dieci nella Regione Calabria; trattasi, prosegue il Presidente D.S. Greco, di un risultato di enorme valenza e a tal proposito, e a nome del Gruppo Consiliare di Maggioranza, intende esprimere il più vivo compiacimento per la proficua attività svolta nel settore dei rifiuti dal Consigliere delegato Francesco Grande, nonché vuole evidenziare il ruolo positivo e encomiabile esercitato dalla Ditta che gestisce il servizio, dagli Operatori (con menzione particolare al

Responsabile Sig. Antonio Lubello), dagli Uffici Comunali preposti e dalla cittadinanza intera, la quale dimostrando sensibilità e senso civico, ha consentito il raggiungimento del risultato di cui sopra; oltre all'ottimo risultato in termini di percentuale di raccolta differenziata, il Presidente D.S. Greco evidenzia, altresì, come il servizio de quo si sia rivelato di eccellente qualità sotto l'aspetto prettamente igienico – sanitario e di come l'utenza abbia manifestato elevato gradimento e di essere pienamente soddisfatta dello stesso (servizio). Sempre il Presidente D.S. Greco tiene a precisare come e nonostante l'elevata percentuale di raccolta differenziata conseguita, ciò non ha consentito di ridurre la pressione tributaria sui cittadini per ragioni di natura tecnica e, quindi, per motivazioni che esulano da scelte politiche (il riferimento, dichiara il Presidente D.S. Greco, è sia al mancato introito per circa € 50.000,00 sul tributo TARI dovuto alla circostanza che la Telecom ha trasferito in altra sede la propria attività, sia al fatto che le disposizioni vigenti in materia impongono, per l'esercizio in corso, di elaborare il Piano Economico Finanziario in relazione ai dati inerenti l'anno 2018).

Interviene l'Assessore al ramo competente Anna Francesca Laria la quale tiene a porre in evidenza come l'attività posta in essere dall'Amministrazione Comunale attiva ha consentito di ottenere una considerevole riduzione della quantità di rifiuto indifferenziato.

Prende la parola la Consigliera Comunale Marisa Antonietta Badolato la quale invita l'Amministrazione Comunale attiva a dare maggiore impulso all'attività del compostaggio domestico, come ulteriore spinta in direzione di una sempre maggiore riduzione del rifiuto indifferenziato, ed, inoltre, chiede sempre all'Amministrazione Comunale attiva di rendere più efficace il servizio della raccolta dei rifiuti ingombranti.

Interviene il Consigliere Comunale Luciano Antonio Monaca il quale preannuncia il proprio voto contrario sulla presente proposta di deliberazione per ragioni di coerenza con la posizione già espressa in occasione della seduta consiliare nella quale si è giunti all'approvazione del corrente bilancio di previsione, ragioni che si sostanziano principalmente nella mancata riduzione del peso del tributo Tari sui cittadini, nonché nell'esigenza di potenziare la gestione del relativo servizio nelle frazioni di Tiriolo.

Prende la parola il Consigliere Comunale Francesco Balsamo il quale e pur capendo il ruolo della Minoranza Consiliare, tiene a precisare come ogni e qualsiasi richiesta di potenziamento del servizio de quo comporta inevitabilmente un aumento dei relativi oneri che ovviamente e per il principio secondo il quale il costo della gestione del servizio rifiuti deve essere per intero coperto dagli utenti – contribuenti, andrebbero a pesare sui cittadini; sempre il Consigliere Comunale F. Balsamo ritiene doveroso segnalare come e in un settore delicato quale è quello dei rifiuti, l'Amministrazione Comunale attiva ha sempre operato con la massima trasparenza e nel pieno solco della legalità.

A conclusione del dibattito consiliare, interviene il Presidente D.S. Greco il quale e con riferimento all'intervento della Consigliera Comunale M.A. Badolato intende precisare come dal prossimo mese di gennaio sarà dato maggiore impulso all'attività del compostaggio, mentre e con riferimento alle

presunte criticità inerenti la gestione della raccolta dei rifiuti ingombranti, ciò e sulla base di interlocuzione avuta con l'Ufficio Tecnico Comunale, non appare corrispondere al vero, fermo restando che l'Amministrazione Comunale attiva, attraverso il competente Ufficio Comunale, vigilerà affinché il servizio in questione sia assicurato sempre al meglio, con efficacia ed efficienza. Con riferimento, poi, alla dichiarazione di voto formulata dal Consigliere Comunale L.A. Monaca, il Presidente D.S. Greco e pur nel rispetto delle legittime posizioni che ciascun singolo Consigliere ha la facoltà di esprimere, afferma come lasci, comunque, interdetti l'espressione di un voto contrario che cozza con i dati oggettivi e incontestabili che dimostrano in maniera inequivocabile i risultati altamente positivi che sono stati raggiunti nella gestione del servizio qui trattato, e, quindi, un pronunciamento che non tiene in alcun conto le argomentazioni sopra meglio descritte e, si ribadisce, gli effetti in termini di maggiore efficienza del servizio conseguiti, come scaturiti da elementi inconfutabili, da l'idea di una presa di posizione contraria in via pregiudiziale.;

Visto quanto sopra e la discussione avutasi in seno a questo Consesso e per come sopra sinteticamente descritta;

Visti i pareri favorevoli espressi, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.L.gs 18/08/2000 n. 267, nel testo come sostituito dall'art. 3, comma 1° - lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 07/12/2012 n. 213, specificando che detti pareri recano in sé la verifica e l'attestazione circa la completezza, la coerenza, la congruità dei dati e delle informazioni necessarie all'elaborazione del Piano Economico Finanziario, relativamente agli elementi di cui agli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF) MTR;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.L.gs. n. 267/2000 e, in particolare, l'art. 42, comma 2° circa la competenza del Consiglio Comunale;

Visto il D.L.gs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Con otto voti favorevoli, due contrari (i Consiglieri Comunali M.A. Badolato e L.A. Monaca) e uno astenuto (il Consigliere Comunale D. Longo) espressi in forma palese;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

Approvare, come per effetto del presente atto approva, il Piano Economico Finanziario del Comune di Tiriolo, relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, di cui all'articolo 12 del Regolamento Comunale TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30/06/2020;

Validare, di conseguenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA, il Piano Economico Finanziario ed i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A", quale parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;

Approvare, conseguentemente e per l'anno 2020, i coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "**Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)**" per l'anno 2020, di cui alla Tabella B relativa alle utenze domestiche e non domestiche;

Quantificare in € 512.386,23 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI), dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario;

Dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7° del D.L.gs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

Demandare al Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Tiriolo ogni e qualsiasi ulteriore adempimento di natura gestionale inerente e conseguente l'avvenuta adozione del presente deliberato, compresa la trasmissione del Piano Economico Finanziario e dei documenti allo stesso allegati in favore di ARERA, ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 "*.... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...*", nonché la trasmissione per via telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15° e comma 15° - ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

Trasmettere, ai fini della sua corretta esecuzione, copia del presente atto al Responsabile dell'Area Finanziaria di questo Ente;

Con separata votazione espressa all'unanimità dei voti e in forma palese, la presente deliberazione è dichiarata urgente e immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

<i>Il Presidente</i> <i>F.to Dott. Domenico Stefano Greco</i>	<i>Il Segretario Generale</i> <i>F.to Dott. Ivan Mascaro</i>
<i>Periodo di pubblicazione</i> <i>Dal 29/12/2020 al 13/01/2021</i>	Responsabile dell'Albo on line (per le deliberazioni G.M. e C.C.) F.to Dott. Ivan Mascaro
Firme autografe sostituite con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2° del D.lgs 13/02/1993 n.39	
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on line, è conforme al documento originale che risulta conservato negli Archivi del Comune di Tiriolo	